

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

CPB: tassazione mista oltre la soglia di 85.000 eurodi **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il recente intervento normativo, di cui al **D.Lgs. n. 81/2025**, pubblicato all'interno della **G.U. n. 134/2025**, ha introdotto alcune **modifiche all'art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024**, in materia di **imposta sostitutiva opzionale** collegata al Concordato preventivo biennale.

In particolare, l'**art. 8, D.Lgs. n. 81/2025**, rubricato "*Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale*", ha inserito, all'interno dell'**art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024**, il comma 1-bis, al fine di introdurre **il limite di 85.000 euro** all'applicazione delle aliquote **dell'imposta sostitutiva**.

Tale soglia determina, pertanto, il **trattamento delle eccedenze**.

Infatti, nell'ipotesi in cui l'eccedenza superi il **limite di 85.000 euro**, la disposizione introdotta prevede un'**applicazione differente dell'imposizione**, con aliquote specifiche per 2 categorie di contribuenti.

Nel dettaglio, nell'ipotesi di eccedenza dal limite di 85.000 euro, **a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026**:

- per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**), l'aliquota applicabile è quella prevista dall' **11, comma 1, lett. c), TUIR**, pari al **43%**;
- per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società (**IRES**), l'aliquota applicabile è quella prevista dall' **77, TUIR**, pari al **24%**.

Questo meccanismo introduce, quindi, un **principio di progressività "a scaglione"**, preservando il vantaggio dell'imposta sostitutiva per **gli scostamenti contenuti**, ma **riallineando i carichi fiscali nell'ipotesi di deviazione significativa** dal reddito oggetto di concordato.

Si ipotizzi il caso di una persona fisica con reddito oggetto di concordato pari a 40.000 euro e un reddito proposto dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'adesione al concordato pari a 140.000 euro, con un'eccedenza, quindi, pari a 100.000 euro.

I primi 85.000 euro di eccedenza sono tassati con l'imposta sostitutiva (poniamo del 15 per cento per livello di affidabilità fiscale inferiore a 6), mentre i rimanenti 15.000 euro sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 43 per cento.

Vale a dire che l'imposta dovuta, **pari a 19.200 euro**, è data dalla seguente sommatoria:

- **12.750 euro di imposta sostitutiva** sul limite di 85.000 euro;
- **6.450 euro di Irpef sull'eccedenza** di 15.000 euro.

Si ipotizzi poi il caso di una persona giuridica con reddito oggetto di concordato pari a 60.000 euro e un reddito proposto dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'adesione al concordato pari a 160.000 euro, con un'eccedenza, quindi, pari a 100.000 euro.

I primi 85.000 euro di eccedenza sono tassati con l'imposta sostitutiva (poniamo del 15 per cento per livello di affidabilità fiscale inferiore a 6), mentre i rimanenti 15.000 euro sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 24 per cento.

Vale a dire che l'imposta dovuta, pari a 16.350 euro, è data dalla **seguente sommatoria**:

- **12.750 euro di imposta sostitutiva** sul limite di 85.000 euro;
- **3.600 euro di IRES** sull'eccedenza di 15.000 euro.

Ne deriva che **i contribuenti devono**:

- **analizzare la previsione di reddito e il rischio di superamento della soglia limite** di 85.000 euro;
- **valutare il conseguente carico fiscale complessivo**, tenendo conto della maggiore imposizione, rispetto al regime sostitutivo, collegata alla parte eccedente;
- **rivalutare la convenienza dell'adesione**, nei casi in cui il singolo contribuente preveda un reddito significativamente **superiore al minimo concordato**.

Si evidenzia che la nuova regola, come indicato dal [comma 2, dell'art. 8, D.Lgs. n. 81/2025](#), **si applica solo a partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del Decreto, ossia prima del 13 giugno 2025.**